



SETTORE I° - UFFICIO DELIBERE
ORIGINALE

COMUNE DI AGRIGENTO

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 182 DEL 28.10.2019

OGGETTO: Inizio lavori - Proposta prelievo del punto 5 iscritto all'o.d.g. odierno avanzata dal consigliere Palermo - Non approvazione - Proposta recante "Regolamento registro della bigenitorialità" – Dibattito e rinvio trattazione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Ottobre, alle ore 18:00 in Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. gen. nr. 77585 del 23.10.2019, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. Risultano presenti all'appello nominale delle ore 18:30, i Signori Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N:	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	VULLO Marco		x	16	PICONE Giuseppe	x	
2	GIBILARO Gerlando		x	17	ALFANO Gioacchino	x	
3	CATALANO Daniela	x		18	GIACALONE William G. M.	x	
4	IACOLINO Giorgia		x	19	RIOLO Gerlando	x	
5	HAMEL Nicolò	x		20	FANTAUZZO Maria Grazia	x	
6	MIROTTA Alfonso	x		21	VACCARELLO Angelo		x
7	VITELLARO Pietro		x	22	GALVANO Angela		x
8	SOLLANO Alessandro	x		23	DI MATTEO Maria Assunta		x
9	PALERMO Carmela	x		24	GRAMAGLIA Simone	x	
10	BATTAGLIA Gabriella		x	25	BORSELLINO Salvatore	x	
11	NOBILE Teresa	x		26	LICATA Vincenzo	x	
12	BRUCCOLERI Margherita	x		27	GRACEFFA Pierangela		x
13	SPATARO Pasquale	x		28	ALONGE Calogero	x	
14	URSO Giuseppe		x	29	CARLISI Marcella	x	
15	FALZONE Salvatore	x		30	MONELLA Rita Giuseppina	x	

PRESENTI: n. 20

ASSENTI: n. 10

Assume la Presidenza, il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale dott. Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula n. 20 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Hamel e Riolo nella loro duplice veste di consiglieri.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 182 del 28.10.2019 - Inizio lavori - Proposta prelievo del punto 5 iscritto all'o.d.g. odierno avanzata dal consigliere Palermo - Non approvazione - Proposta recante "Regolamento registro della bigenitorialità" – Dibattito e rinvio trattazione.

Il Presidente, dopo la designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Picone, Monella e Fantauzzo sulla quale non si registrano opposizioni, concede la parola, per mozione d'ordine al consigliere Palermo, che propone di prelevare il punto n. 5 iscritto all'o.d.g. odierno recante: *“Modifica regolamento per le riprese audio-video del consiglio comunale, approvato con delibera n. 179/2016”*.

Si dà atto che si allontana dall'aula il consigliere Borsellino. I presenti sono **n. 19**.

Sulla proposta di prelievo si registra opposizione in aula e pertanto il Presidente la pone a votazione, **per appello nominale**, che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 19

N. 7 voti favorevoli (Mirotta, Sollano, Palermo, Nobile, Picone, Gramaglia e Monella)

N. 12 astenuti (Catalano, Hamel, Bruccoleri, Spataro, Falzone, Alfano, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Licata, Alonge e Carlisi)

La proposta di prelievo del punto 5 avanzata dal consigliere Palermo non viene approvata.

Indi il Presidente prosegue i lavori d'aula e pone in discussione il punto 1 iscritto all'o.d.g. concernente la proposta di deliberazione in oggetto **Allegato “B”**- recante *“Regolamento Registro della bigenitorialità”*, e concede la parola alla proponente consigliere Carlisi che la illustra.

Sul punto si registra l'intervento del consigliere Alfano che ritiene opportuno apportare alcuni emendamenti al regolamento de quo.

Detti emendamenti vengono elaborati in aula unitamente e concordemente al consigliere proponente Carlisi, che, data l'assenza giustificata del dirigente competente dott. Antonica, chiede che nel frattempo gli emendamenti siano inviati allo stesso per la resa dei pareri e, conseguentemente chiede il rinvio pregiudiziale ad altra seduta utile del punto in esame.

Il Presidente condivide il rinvio pregiudiziale appena formulato dalla consigliera ed in assenza di opposizioni in aula procede oltre con il successivo punto all'o.d.g.

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia **allegato “A”**.



Comune di Agrigento
Seduta del Consiglio Comunale del 28 Ottobre 2019

Ordine del giorno

Allegato "A" alla delibera
di Consiglio comunale n. 182
del 28-10-2019
Il Segretario Generale

1. Regolamento registro della bigenitorialità - Carlisi;
2. Mozione "Eliminazione dalla TARI degli stipendi dei dipendenti comunali che non siano impiegati a tempo pieno nel servizio rifiuti" - Carlisi
3. Mozione - Agrigento comune plastic free - Carlisi
4. Atto di indirizzo - Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano città di Agrigento, gestito della TUA trasporti. Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 20/11/2018, nota indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma della segrete
5. Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.C. approvato con deliberazione n. 179/2016 - Palermo;
6. Mozione su organizzazione spazi commerciali Mandorlo in Fiore - Carlisi;
7. Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento - V^A CCP
8. Bozza regolamento disciplinante le forme di democrazia partecipata previste dall'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 - Vitellaro;
9. Bozza di regolamento per l'istituzione della figura dell' ispettore ambientale comunale volontario - Vitellaro;
10. Atto di indirizzo: Attribuzione posti operatori commerciali San Leone - Palermo 17
11. Mozione - Via Cesare Battisti - Carlisi;
12. O.d.g. Piazzetta Hardcastle - Carlisi;
13. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo;
14. Modifica dell'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo
15. Modifica dell'art.5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo;
16. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo
17. Mozione su nuove forme di collaborazione scuola-famiglia per progetti educativi da svolgersi nell'ambito delle scuole Materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado - Monella
18. Mozione su sostegno alle maternità difficili: una urgenza non rimandabile - Monella
19. Mozione su sostegno alle maternità difficili: una urgenza non rimandabile - Monella
20. Modifica al Regolamento Funzionamento Asili Nido comunali, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 20/01/2003 - V^A CCP
21. Mozione su Micromobilità - Carlisi;
22. Proposta di delibera recante "Modifica Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche" - Vaccarello 11
23. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Carlisi
24. Mozione su Ordinanza per la pubblicità - Consigliere Carlisi
25. Proposta di discussione anche tendente a chiedere il pronunciamento o un'iniziativa del Consiglio comunale (art. 27 Regolamento comunale e art. 18 comma 10 dello Statuto comunale) sul tema "compostaggio cittadino" - Consigliere Carlisi;
26. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento sul funzionamento degli Asili nido comunali" - V^A CCP;
27. Proposta di deliberazione recante: "Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali";
28. Proposta di deliberazione recante: "Modifiche e aggiornamento del Regolamento sui Controlli Interni - Segretario Generale
29. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 48 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria" - Carlisi
30. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) vigente - Carlisi;
31. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) vigente - Carlisi;
32. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 27 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) vigente - Carlisi;
33. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 34 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) vigente - Carlisi
34. Proposta di deliberazione recante: "Modifica dell'art. 28 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale - Carlisi.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Signori buonasera, prendiamo posto, il collegamento è partito. Signori, prendiamo posto. Buonasera a tutti i presenti, verifichiamo che il collegamento sia ok. Bene, ora possiamo partire. Signori buonasera, prego tutti i presenti di prendere posto. Signori consiglieri, vi prego di accomodarvi dentro l'emiciclo. Signori, passo la parola al segretario affinché verifichi le presenze in Aula. Prego, segretario. Intanto saluto tutti i presenti.

Il Segretario Generale Michele IACONO:

Grazie, presidente. 20 presenti

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Allora, signori, intanto comunico che siamo 20 in Aula. Signori, siete pregati di prendere posto ed evitate di parlare ad alta voce, signori. Allora, nominiamo scrutatori i colleghi Picone, Monella e Fantauzzo. Chiede, per mozione d'ordine, un intervento la collega Palermo, ne ha facoltà. Prego, collega.

La Consigliera Carmela PALERMO:

Grazie, presidente. Oggi un saluto particolare e caloroso da parte nostra all'intera Aula, sia all'ufficio di presidenza -si è inceppata la lingua- sia al tavolo del sindaco, che non c'è mai, ma vedo che c'è il PD e quindi, voglio dire, diventa doveroso fare un grande saluto. Eh sì, perché sapete risultati elettorali sono sempre, come dire, graditi quando si raggiungono certi livelli e siamo orgogliosi di questo, poi vedremo tra un anno cosa accadrà sul territorio agrigentino. Fatta questa breve premessa, chiedo il prelievo del punto numero 5 "Modifica regolamento per le riprese audio-video del consiglio comunale, approvato con delibera numero 179/2016" a mia firma. Chiedo questo prelievo visto che comunque ci stiamo avvicinando a quella che è la campagna elettorale e credo sia opportuno e utile per i cittadini riuscire a vedere in tempo reale quello che accade all'interno di Aula Sollano, credo che sia un buon mezzo per tutti i presenti- opposizione e maggioranza- in modo tale da far toccare con mano -quando vi è l'esistenza- il lavoro svolto, quindi chiedo il prelievo del punto numero 5, presidente, grazie.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Allora signori, in merito alla richiesta di prelievo la presidenza si affida all'Aula, ci sono opposizioni? Allora votiamo. Passo la parola al segretario. Si chiede di votarla, chiede il collega Alfano di metterla ai voti, *(incomprensibile)* ci si può opporre, collega, obiettivamente. Io mi sono rivolta all'Aula. Allora, stiamo votando la richiesta di prelievo della collega Palermo -potrei avere un'altra copia dell'odg? No, non c'è bisogno- la collega Palermo chiede di prelevare il punto 5 "Modifica regolamento per le riprese audio-video del consiglio comunale, approvato con deliberazione n.179/2016" a firma della collega Palermo. Passo la parola all'Aula per pronunciarsi sul prelievo, prego. *(il segretario Iacono procede con l'appello nominale)* Con 7 voti a favore e 12 astenuti la proposta di prelievo non passa. Torniamo all'odg.

Punto n. 1 - Regolamento registro della bigenitorialità

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Punto primo "Regolamento registro della bigenitorialità". Devo dare comunicazione però- collega Carlisi? - torniamo al primo punto dell'ODG perché il prelievo non ha avuto l'okay dell'Aula "Regolamento registro bigenitorialità". Collega, devo preliminarmente, posto che il dirigente Antonica ha dato parere scritto e ha fatto degli interventi anche al microfono, però devo comunque comunicarle che in data odierna è impossibilitato ad essere presente. Lei in ogni caso è assolutamente libera di affrontare il punto perché il parere è scritto, glielo devo comunicare preliminarmente.

La Consigliera Marcella CARLISI:

Allora presidente, siccome credo che questa cosa non interessi solo me ma interessi anche all'Aula, il discorso è: i consiglieri comunali vogliono affrontare... cioè, è una pregiudiziale il fatto che non ci sia il dirigente e quindi dopo che affrontiamo il problema qualcuno si alzi e dica "Non c'è il dirigente e quindi io non lo voto"? Perché a questo punto io direi se questa deve essere la questione poniamocela subito, togliamoci il dente, e quindi -non lo so- se c'è una difficoltà dell'Aula, perché io difficoltà non ne ho, il parere c'era. Mi dispiace che col dirigente... tra l'altro avevamo anche parlato relativamente a un aspetto che quando l'avevamo trattato in quest'Aula l'altra volta -perché questo è un regolamento che avevamo trattato a ottobre, se non mi sbaglio, dell'anno scorso- abbiamo letto soltanto il primo articolo e da ottobre dell'anno scorso lo stiamo ritrattando adesso perché nel frattempo ci sono stati i prelievi, perché nel frattempo ci sono stati i bilanci, i debiti fuori bilancio, anche impossibilità mia di essere in Aula, oggi l'impossibilità del dirigente... Quindi a questo punto, anche per evitare ulteriori lungaggini, intanto capire. Possiamo trattarlo? Non lo deve chiedere a me. Io, visto che siamo qua- non lo so quanti siamo oggi, non sono stata attenta al numero, e siamo tutti questi che siamo in questo momento qua dentro che dobbiamo votare-, lo chiedo a tutti gli altri se si sentono di votare in assenza del dirigente, non so come indicare questa... che cos'è? È una pregiudiziale? (Non so) Come (devo) incardinare questa mia richiesta all'interno di questa seduta, però credo che sia legittimo.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

E' chiaro, io l'ho detto preliminarmente per evitare che si facesse stenotipia inutile. Lei si rivolge all'Aula, noi non possiamo escludere che parte dell'Aula (*voce fuori microfono della consigliera Carlisi*) Allora signori, allora colleghi, manca il dirigente che aveva già reso -vorrei una copia della carpetta, cortesemente, perché non ce l'ho io- io non posso però, collega, se anche l'Aula dovesse essere totalmente a favore della discussione anche senza dirigente, escludere che fra un po' intervengano altri colleghi al momento assenti e lo richiedano, quindi la certezza di non vanificare l'inizio. Quindi devo chiederle, anche perché per come si sviluppa la discussione potrebbe anche- l'assenso dato adesso- diventare un impedimento, quindi a lei la scelta comunque di discuterlo o chiedere di rinviare, collega Carlisi. Io non posso escludere che nel corso della discussione qualcuno non dica "A questo punto ho veramente bisogno del dirigente" non lo posso (escludere) a priori, se anche i colleghi mi dovessero dire che per ora va bene, se poi dovesse succedere non abbiamo la certezza, dico, quindi non posso... (*voci fuori microfono*) Allora, è una questione mista quindi essendo anagrafe potrebbe essere della collega, consigliera e assessore, Battaglia che al momento è assente- qualcuno mi chiedeva se c'era l'assessore (*voce del segretario*) ah, e quindi è dell'assessore che non abbiamo ancora avuto in Aula- quindi, collega, faccia lei, però o entriamo nel punto o se ne chiede il

rinvio. Va bene, se vuole entriamo nel punto e poi vediamo come si sviluppa la discussione. Prego, collega Carlisi.

La Consigliera Marcella CARLISI:

Sì, grazie presidente. Allora, già lo avevo ampiamente illustrato le volte successive. In pratica questo regolamento istituirebbe un registro per la bigenitorialità, già presente in tante altre città con regolamento di emanazione del consiglio comunale. Questo registro, in pratica, serve per scrivere esattamente i recapiti dei genitori di un ragazzino o una ragazzina che ha avuto la sfortuna di avere i genitori che si sono separati. Sono entrambi titolari della patria potestà, quindi non ci sono problematiche di tipo giudiziario se non, naturalmente, nelle dinamiche di coppia, anche in una coppia separata può capitare che ci siano delle liti, ma non sono da attenzionare, diciamo, afferenti a problematiche di violenza e cose varie perché per quelle, naturalmente, non si prende questa situazione perché lì ci sono allontanamenti (fatti) dal giudice e altre situazioni che sicuramente non sono del nostro campo e non sarebbero i nostri casi. Queste sono persone che hanno questi bambini, il bambino non si può dividere a metà- perché purtroppo c'ha provato Salomone ma non c'è riuscito- e quindi il bambino per forza di cose ha un'unica residenza. Il problema è che il bambino ha diritto di avere le cure e anche l'attenzione di entrambi i genitori e l'educazione da parte di entrambi i genitori, quindi cosa può succedere? Nel momento in cui il bambino va male a scuola non deve essere solo un genitore che conosce, per esempio, gli orari di ricevimento o i ricevimenti, devono essere entrambi i genitori perché è capitato che -questo già l'ho raccontato, è stato riportato in tutte le riviste del settore scolastico ed è capitato in Italia- che un ragazzino è stato bocciato a scuola e il padre lo ha fatto ammettere all'anno scolastico successivo perché lui ha detto "io non ne sapevo niente. La scuola non mi ha detto niente, per cui io se avessi saputo che questo ragazzino aveva questi problemi avrei potuto, in qualche modo, aiutarlo e sicuramente non avrebbe perso l'anno" il giudice gli ha dato ragione e quindi ha creato però, come dire, un problema alla scuola, un problema didattico, un problema che non è necessariamente di questo tipo, può essere pure di tipo sanitario nel senso che può anche capitare, per esempio, che uno dei due genitori non sia d'accordo, per esempio, alle vaccinazioni e magari non porti il bambino a vaccinare. Se è il genitore in cui il bambino ha la residenza, in pratica, l'altro genitore potrebbe non saperne niente e quindi ne viene a conoscenza successivamente magari, oppure altri casi. Abbiamo parlato di eventuali problematiche, appunto, di tipo relazionale nella coppia che si lascia. Se il genitore che ha il bambino nella residenza lo porta da uno psicologo, per esempio, l'altro genitore potrebbe non saperne niente, così come potrebbe non saperne niente se il minore fa un furto e quindi ha bisogno dell'avvocato. Sono tutte situazioni che potrebbero anche essere taciute dalla persona che ha il minore in casa, perché lo ha residente a casa sua, e quindi sono delle situazioni in cui devono essere coinvolti entrambi i genitori perché il ragazzo o la ragazza ha la necessità e il diritto di avere l'apporto genitoriale di entrambi i genitori. Questa, più o meno, è la situazione. La convenzione dell'ONU... ci sono dei progetti, anche a livello di Parlamento, per cercare di eliminare questo che è un vulnus, praticamente, della legge italiana, è un qualcosa che manca, fino a quando il Parlamento non penserà anche a mettere questo tassello e quindi a garantire entrambi i genitori per il fanciullo o la fanciulla che si trova con solo una persona che sa tutto di lui e l'altra persona, invece, non può avere delle informazioni che mancano sul discorso del ragazzo o della ragazza. Quindi, per questo è stato sviluppato questo regolamento, che è un regolamento standard che, in questa sua formulazione, è stato approvato a Parma, Pomezia, Cervia, Ferrara, Savona, Siracusa, Cremona e altri ancora. Anche perché questa, come vi dicevo, è una proposta di delibera del febbraio 2018, quindi nel frattempo si sono unite altre città, grandi e piccole, anche siciliane. Gli assunti che ci sono li potete leggere, c'è l'articolo 54 della legge 8 febbraio 2006 -inutile che faccio, appunto, stenotipia in più perché sono delle

COMUNE di AGRIGENTO

piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- telefax 0922 590201
sito *internet*: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it

indicazioni che potete leggere direttamente nella copia, diciamo, argomentata nella proposta di deliberazione- e quindi, non lo so, se ci sono dei chiarimenti, se ci sono delle problematiche relative a questo argomento, se... non lo so, presidente, io... ricordo anche quelli che erano, diciamo, i punti dove c'eravamo bloccati, punti che potrebbero anche essere superati con un emendamento, però io non mi vorrei dare... perché già dicendo questo mi sto dando la zappa sui piedi, quindi io non ve li vorrei dare...

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

E' chiaro, lei ha una proposta che presenta in assoluta buona fede pensando che sia ottimale per la soluzione di un problema.

La Consigliera Marcella CARLISI:

Ma non è mia, non l'ho fatta io, non ho la presunzione di dire... è una proposta standard

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Le problematiche erano connesse a dei rilievi che il dirigente stesso, nel rendere parere favorevole, aveva evidenziato nell'allegato parere e in relazione a questi si era poi deciso di valutare cosa fare di questa proposta.

La Consigliera Marcella CARLISI:

No, no, non era questo. Noi abbiamo letto, abbiamo cominciato, solo che è caduto il numero legale.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Sì, dico, le problematiche erano legate anche a questo parere allegato.

La Consigliera Marcella CARLISI:

Erano legate, più che altro, all'articolo 2 che, secondo me, possono essere superate dando delle indicazioni, facendo dare delle ulteriori indicazioni ai genitori, volendo, sull'argomento. Io non lo so, vuole leggere il parere del dirigente? Che dobbiamo fare? Ce lo leggiamo qua, è inutile fare stenotipia, magari facciamo 5 minuti di pausa e lo leggiamo, perché è stato letto, il dirigente ne ha parlato.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Allora signori, è una proposta che è stata in Aula, è stata letta e poi si presume che la notifica tre giorni prima lavorativi- che diventa quindi cinque giorni, (*incomprensibile*) e l'ufficio del presidente e quant'altro- è volta proprio a consentire a tutti i presenti di recarsi in ufficio, leggere e avere copie. Non è per lei, collega. Intendo dire che si presume che l'Aula lo conosca (l'argomento) anche perché è stato pure trattato. Se i colleghi sul parere o su qualche articolo vogliono intervenire o chiedere chiarimenti- è chiaro che non li possano chiedere alla presidenza, perché non sono il dirigente, né la proponente- lo possono fare e se occorre la presenza del dirigente si valuterà il da farsi. Ci sono qui copie della proposta con l'allegato parere, nel caso di specie ricordo che c'è un parere favorevole però con un allegato nel quale vengono evidenziati elementi favorevoli ed elementi dubitativi del dirigente. Prego.

La Consigliera Marcella CARLISI:

Devo dire che questo parere che il dirigente ha redatto, le difficoltà che pone su questa proposta le fa a titolo personale, escono fuori dalla sua potestà, in questo caso, di dirigente. Cioè, sono delle proposte che prevaricano, quasi di tipo morale, sono delle opinioni. Quindi, secondo me, il dirigente l'opinione se la tiene a casa, ne parla a casa con la moglie, ne può parlare in "camera caritatis", però non si può scrivere una opinione che va oltre quello che è il parere, cioè l'indicazione rispetto alle leggi e quant'altro, oppure alle spese in caso di parere finanziario, quindi un parere... cioè, se noi dobbiamo parlare di aborto con un'antiabortista non è che io le posso chiedere un parere morale, le devo chiedere un parere legale! Quindi il parere che ha dato è "sui generis" perché non c'entra con quello che è stato chiesto come dirigente, è andato oltre il suo essere dirigente del Comune di Agrigento rilasciando queste accezioni, sono delle valutazioni tipo personale che non attengono alla proposta.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Chiaro, la presidenza... Allora signori, la lettura la posso dare io per brevità perché vorrei evitare, se non ci sono emendamenti, le sospensioni su cose che tutti dovevamo conoscere perché è da un anno all'ODG questa documentazione, non l'ha inserita in serata la presidenza, sua sponte. Io, intanto, do lettura del verbale del dirigente per agevolare. Allora signori, così come da richiesta... signori, se il punto non interessa a nessuno potete anche chiedere o che venga ritirato o che venga rinviato, però io non vorrei parlare da sola per sentirmi dire che poi ci vuole un altro intervento, perché io sto usando la cortesia all'Aula di leggere una cosa che tutti avreste dovuto leggere massimo stamattina. Allora signori, do lettura del parere reso dal dottor Antonica. Signori, per favore, una cortesia, un emendamento... signori, scusate, colleghi Carlisi e Alfano (*dibattito fuori microfono*) Lei ha diritto di parola, dopodiché do lettura di questo parere per l'Aula.

Il Consigliere Gioacchino ALFANO:

Presidente, grazie di avermi dato la parola. Saluto tutti i colleghi. Avevo fatto evidenziare- e trovo d'accordo anche la collega Carlisi, la proponente- c'erano delle piccole rettifiche da effettuare, ad esempio: in riferimento alla normativa sulla privacy fa riferimento al Decreto Legislativo 196 del 2003 che oramai è superato dal GDPR 2016/679 che è il nuovo regolamento comunitario sulla gestione della privacy. Dovendo fare un regolamento ad oggi ritengo che sia opportuno adeguare anche il riferimento normativo- dico, una sciocchezza- e poi consigliavo alla consigliera Carlisi per quanto attiene al comma sesto dell'articolo numero 2 "Riferimento ai soggetti che possono essere interessati a cui trasmettere i dati relativi al registro della bigenitorialità" di adeguare il comma 6 dell'articolo 2 al secondo capoverso dell'articolo 6, ovvero che "La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati, agli organi della pubblica amministrazione, o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza". Siccome nel comma 6 si fa riferimento genericamente ad enti, istituzioni e ordini professionali onde evitare che si possa creare una problematica relativa alla gestione ed al trattamento dei dati personali di questi bambini ritenevamo opportuno integrare e sostituire il contenuto del comma sesto con l'ultimo capoverso dell'articolo 6, di duplicare.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Cioè, gli stessi soggetti che sono indicati nell'articolo 6...

Il Consigliere Gioacchino ALFANO:

Sì, ribaltabili nei soggetti a cui poter effettuare comunicazione. Siccome il consenso al trattamento dei dati prevede, oltre preventivamente al consenso, che venga rilasciata un'informativa. Nell'informativa devono essere riportati i soggetti a cui il genitore, e quindi l'esercente la potestà, autorizza la trasmissione dei dati per il trattamento e per delle finalità ben precise. Quindi, siccome ci potrebbe essere una dicotomia tra i due elementi, perché c'è un contrasto tra quanto indicato nell'articolo 2 e quanto previsto nell'articolo 6, equiparare il contenuto ritengo che non sia un problema e mi trovo pienamente d'accordo. Sono soggetti della pubblica amministrazione, esercenti pubblici servizi, che racchiude già tutti, grazie.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Allora colleghi, se voi comunque volete trovare o avete già trovato la quadra sugli emendamenti li potete depositare. È chiaro che essendo assente il dirigente non possono essere parierati in questa seduta. A questo punto collega è opportuno che lei chieda... perché non possiamo, non essendoci il dirigente, andare oltre. Sì, prego collega.

La Consigliera Marcella CARLISI:

Sì, grazie presidente. Quindi provvediamo a scrivere gli emendamenti, che la prego di inviarli al dirigente in modo tale che, anche se nella prossima seduta o nelle prossime sedute non sarà presente, possiamo già avere gli emendamenti parierati per cui possiamo eventualmente proseguire con i lavori. Quindi, a questo punto, chiedo il rinvio per pregiudiziale perché, non lo so, come si chiama? Dopo 4 anni e mezzo... chiedo, comunque, il rinvio nel momento in cui ci sarà il parere che chiedo di, comunque, farlo dare in breve tempo, grazie.

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO:

Allora colleghi, le motivazioni del rinvio sono chiare. Essendoci degli emendamenti che trovano la proponente e buona parte dell'Aula concordi è chiaro che senza il dirigente, che aveva giustificato preliminarmente la sua assenza, non possiamo dare seguito alla votazione perché non possono essere parierati senza il dirigente, quindi le ragioni del rinvio pregiudiziale sono assolutamente opportune e sono condivise dalla presidenza. Ci sono ragioni di opposizione in Aula? Ritengo di no, quindi procediamo col punto successivo, copia ODG cortesemente. Qualcuno ha preso il mio ODG, vi chiedo cortesemente di darmene una copia.

58
COMMISSIONE I

AL PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE di AGRIGENTO

OGGETTO: Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale per l'Istituzione del Registro della Bigenitorialità tramite apposito Regolamento comunale

La sottoscritta Carlisi Marcella, in qualità di Consigliera comunale di codesto comune

PREMESSO CHE

- con il termine poco conosciuto di 'bigenitorialità', s'intende il principio etico in base al quale un bambino ha il diritto di conservare un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso in cui essi siano separati o divorziati;

VISTI

- l'art 28 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale"
- lo Statuto Comunale;
- il TUEL;

VISTI i seguenti RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child*) del 20 novembre 1989; Art 24, 3. della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Diritti del Minore) in data 7 dicembre 2000 https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia.pdf;
- Art. 337-ter del Codice Civile;
- Legge 27 maggio 1991, n. 176 <http://www.camera.it/bicamerali/infanzia/leggi/176.htm>
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (G.U. n. 50 del 01.03.2006) <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/td/2006/03/01/006G0070/sq;jsessionid=ZtwyXMagDE4aok1qFHhXPA.ntc-as4-quri2b>

In particolare:

- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, in cui sono enunciati, per la prima volta in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutte le bambine e a tutti i bambini del mondo;
- la Legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale l'Italia ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- l'art. 24, 3. della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea in data 7 dicembre 2000, che recita: "Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.";

- l'art. 337-ter del Codice Civile, il quale sancisce che *"Il figlio minore ha il diritto di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale."*, sempreché non sussistano impedimenti, ad esempio, di natura giudiziaria, che comportano l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio o non ricorrano motivi per i quali l'interesse del minore prevale sul diritto alla bigenitorialità;

- la Legge 8 febbraio 2006, n. 54, che introduce il concetto di bigenitorialità quale diritto soggettivo permanente e indisponibile del minore sia in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio; sia, con l'affido condiviso, successivamente alla conclusione dello stesso - di veder ugualmente coinvolti i genitori in tutti i più significativi momenti della crescita e in tutte le decisioni di maggiore interesse per la vita del minore, quali la salute, l'educazione, l'istruzione, che devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità e delle sue inclinazioni;

CONSIDERATO CHE

- con l'istituzione del Registro Comunale della Bigenitorialità, s'intende dare applicazione ai principi di cui alle norme vigenti in materia a livello nazionale e internazionale, che collochino i figli al centro della storia familiare, nonostante le intervenute insanabili conflittualità e le conseguenti inevitabili distanze tra i genitori;

- nella maggior parte dei casi di separazione, l'affido dei figli è condiviso, ma la loro 'collocazione' prevalente sancisce anche la loro residenza legale. Questo significa che le istituzioni dialogano unicamente con un genitore per tutto ciò che riguarda i figli, comprese salute e scuola. Con l'istituzione del Registro, s'introduce, invece, uno strumento che permette di annotare formalmente anche la residenza o il domicilio del genitore non 'collocatario', consentendo ad ambedue i genitori di ricevere le medesime informazioni. Insomma, la residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo riguardano dovranno essere inoltrate ad entrambi i domicili indicati dai genitori. Per l'iscrizione del minore al Registro, è necessario che egli sia residente nel Comune, che almeno uno dei genitori ne faccia richiesta personalmente e che il genitore richiedente sia titolare della responsabilità genitoriale;

- hanno detto 'sì' al Registro tantissimi Comuni tra cui Parma, Pomezia, Cervia, Carrara, Agrigento, Savona, Siracusa;

Propone di deliberare l'Istituzione del Registro della Bigenitorialità la cui tenuta sia regolata Dall'allegato Regolamento.

Agrigento, 17/2/18

La Consigliera comunale M5S

Ing. Marcella Carlisi


Allegato

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

INDICE

Articolo 1 - Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità.

Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al registro

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro

Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Articolo 7 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità.

1. E' istituito presso il Comune di Agrigento il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

For. 14
AA 3

Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al registro

1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Agrigento. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.
2. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro.
3. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata all'Ufficio Anagrafe del Comune di Agrigento dai genitori anche disgiuntamente.
4. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
5. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Agrigento da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, un apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.

llc

6. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.

2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.

3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.

2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni interessate, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.

3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Articolo 7 -Disposizioni finali

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.



ALLEGATO

PARERE PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

Il concetto di bigenitorialità è stato rafforzato dalla riforma del 2006 in attuazione del principio già da tempo affermatosi negli ordinamenti europei e nella stessa convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

Tale norma prevede che i figli siano affidati prioritariamente ad entrambi i genitori e, soltanto se l'affidamento condiviso sia di pregiudizio all'interesse del minore, ad uno solo di essi.

Il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori è ora disciplinato dal nuovo art. 337-ter del Codice Civile, inserito dal D.Lgs 28 dicembre 2014, n°154, in armonia con l'art.9 comma 3 della citata Convenzione. Esso prevede inoltre – e pone sullo stesso piano – il diritto del minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare tale finalità, il giudice deve fare esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del minore, secondo il criterio dell'art.3 della Convenzione stessa.

L'istituzione del Registro, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune. In questo modo, le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i riferimenti di entrambi i genitori, rendendoli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio. Può essere utile alla scuola, nei reparti di neuropsichiatria infantile o in tutte quelle situazioni in cui la rilevanza dell'informazione, necessita l'avviso di entrambi i genitori.

Si deve però avere sempre ben chiaro che rientra esclusivamente nella potestà dei giudici quella di stabilire le misure che assicurano l'esercizio condiviso delle responsabilità genitoriali prediligendo sempre, in sede di giudizio, l'interesse e la protezione del minore rispetto alle esigenze degli adulti.

A parere dello scrivente, l'istituzione del Registri in argomento presenta il rischio di contribuire ad aumentare il livello di conflittualità tra i genitori con ricadute sul minore stesso, che si vedrebbe così coinvolto in ulteriori dinamiche oppostive.

Comunque, nulla osta all'iniziativa, valutando con la dovuta attenzione la criticità legata alla previsione che l'iscrizione possa essere richiesta anche da un solo genitore senza il consenso dell'altro e che la cancellazione possa avvenire solo su richiesta del primo, ed altresì la possibilità di comunicare i dati del registro anche a soggetti non pubblici quali gli Ordini professionali.

Dot. Enrico De Sica

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Note: Vds. Allegato

Il Dirigente

Parere in ordine alla regolarità contabile

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere _____ in ordine alla regolarità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Note: si attesta che il presente provvedimento non richiede parere di regolarità contabile non avendo effetti diretti o indiretti di natura economica - patrimoniale per l'ent-

Il Dirigente



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
dott. Nicolò Hamel

IL PRESIDENTE
avv. Daniela Catalano

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Michele Iacono

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE

Per gli effetti di cui agli artt. nr.11 e nr.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. di reg. _____, il _____.

Agrigento, li _____

Il Responsabile del Servizio II - Settore I

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, decorsi giorni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

Agrigento, li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Per gli effetti di cui all'art.11, comma I°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on – line, nr. reg. _____, dal _____ al _____, per giorni 15 (quindici) consecutivi.

Agrigento, li _____

Il Responsabile del Servizio II - Settore I

Il Dirigente del Settore I

Il Segretario Generale
